

28776-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
cancellare il numero e  
gli estremi del decreto,  
e restituire il documento  
alla Corte di Cassazione  
oppure al giudice  
che ha emesso il provvedimento  
impugnato  
~~La posta è a carico del mittente~~

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 645
Stefano Mogini		
Massimo Ricciarelli	-relatore-	U.P. - 30/09/2020
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 50529/2019
Alessandra Bassi		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 22/06/2018 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;  
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;  
udito il difensore, Avv. (omissis) , in sost. dell'Avv. (omissis) , che si è riportato al ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 22/6/2018 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella del Tribunale di Rovigo del 25/1/2016, ha prosciolto (omissis) (omissis) dal reato di violenza privata di cui al capo B), perché estinto per

intervenuta prescrizione, ma ha confermato la condanna del predetto in ordine al reato di cui all'art. 572 cod. pen., rideterminando la pena.

2. Ha presentato ricorso il (omissis) tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione del reato di maltrattamenti, prima della sentenza di appello.

In base alle risultanze processuali, in particolare sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni della persona offesa e di altri testi, il reato avrebbe dovuto reputarsi cessato dall'ottobre 2010, cosicché il termine di prescrizione sarebbe maturato all'aprile 2018.

2.2. Con il secondo e con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al tema della convivenza.

Era stato prospettato che il rapporto tra il ricorrente e la persona offesa non era stabile e consolidato, ma caratterizzato da litigi e da precarietà, tanto che dopo un periodo di convivenza erano stati separati, salvo poi ripristinare il loro rapporto.

La Corte aveva risposto a tale doglianza con motivazione meramente apparente.

In particolare, la Corte non aveva dato conto della configurabilità di un rapporto di convivenza, connotato da vincoli affettivi e aspettative di assistenza, assimilabili a quelli familiari, risultando dunque non configurabile il delitto di maltrattamenti.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo è di per sé manifestamente infondato e comunque la deduzione difensiva si fonda su un argomento volto ad una diversa ricostruzione del fatto, sulla base delle prove acquisite, e dunque inerente al merito, come tale non deducibile in questa sede.

In realtà i Giudici di merito hanno segnalato come le condotte si fossero protratte nel tempo, fino al 2 agosto 2011, cui risale l'ultimo episodio in occasione del quale il ricorrente, tornato a casa ubriaco, aveva spinto la convivente contro la cancellata, episodio riscontrato anche da una certificazione rilasciata al Pronto Soccorso.

Deve dunque su tali basi escludersi che il reato potesse dirsi estinto per prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di appello.

2. Gli altri due motivi risultano manifestamente infondati, oltre che parimenti inerenti al merito e non deducibili in sede di legittimità.

La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha dato conto della sofferta relazione intercorsa tra il ricorrente e la persona offesa, relazione connotata da effettiva convivenza, anche se in taluni periodi bruscamente interrotta anche per effetto di condotte prevaricatrici del ricorrente.

Sta di fatto che i Giudici di merito hanno comunque sottolineato come fosse ravvisabile un rapporto protrattosi nel tempo, caratterizzato anche da effettiva coabitazione e da comunanza di vita, tanto che tutti gli episodi venuti in rilievo sono accaduti durante periodi di effettiva convivenza e che in prosieguo di tempo la relazione tra i due, come prospettata nelle due sentenze, è ripresa, tanto da persistere all'epoca del processo di primo grado e da essere all'origine della riluttanza della persona offesa a testimoniare.

Non ha rilievo in senso contrario il generico riferimento della teste (omissis) al fatto che i due «sono dei matti che si prendono e si lasciano», invocato dal ricorrente a sostegno dell'assunto della mancanza di una vera convivenza.

La Corte ha sul punto rilevato che, a fronte di un rapporto altalenante, i testi escussi avevano comunque accreditato la conclusione che fosse ravvisabile una convivenza, peraltro, secondo quanto rilevato, confermata specificamente dal teste (omissis).

Risulta dunque puramente assertivo il rilievo secondo cui non fosse configurabile un rapporto fondato su vincoli affettivi e aspettative di comune assistenza, corrispondenti a quelli propri di un vincolo familiare.

3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, che priva di rilievo il lasso di tempo intercorso dopo la sentenza di secondo grado (sul punto Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

Il ricorrente deve essere dunque condannato al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2020

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli

Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

